

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2418

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

UNGARO, ROSATO, DEL BARBA, FREGOLENT

Disposizioni per l'introduzione di misure premiali condizionate all'affidabilità fiscale del contribuente

Presentata il 2 marzo 2020

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il sistema fiscale italiano presenta molte criticità: un'elevata pressione fiscale; un carico fiscale elevato sul lavoro e basso sui consumi; un'alta evasione fiscale e contributiva; un sistema impositivo complesso. L'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), che è la principale voce di entrata per lo Stato e non presenta una significativa progressività, concentrata nelle fasce di reddito medio-basse, è però anche quella che mostra le maggiori criticità. Semplificare le procedure per la riscossione dell'IRPEF, ridurre i costi e i tempi di tali procedure e premiare i cittadini in regola è, certamente, più efficace che introdurre una tassazione ad aliquota piatta. Inoltre, è prioritario procedere a un'attenta analisi e a un'adeguata revisione della spesa pubblica, considerati i molti obiettivi di politica econo-

mica che si intendono raggiungere e la scarsità delle risorse destinate a tale fine.

Lo scetticismo sulla possibilità di ridurre in tempi brevi e in modo rilevante l'evasione fiscale in Italia è, peraltro, molto diffuso e radicato, ma si tratta di un pregiudizio infondato, smentito, tra l'altro, da alcune esperienze di Governo stranamente dimenticate anche se recenti. Il problema, in realtà, non è mai stato tecnico, bensì politico: contrastare in modo esplicito un'evasione fiscale di massa come quella italiana può costare milioni di voti. Alla base del pregiudizio si possono, però, individuare anche altre convinzioni consolidate e, in particolare, la convinzione che un sistema economico fragile come quello italiano, con le sue piccole e micro imprese, non sarebbe in grado di sostenere i livelli di pressione fiscale necessari a finanziare un sistema di *welfare* moderno e che, pertanto,

l'evasione fiscale sarebbe un male inevitabile se non, addirittura, necessario.

Questi pregiudizi possono essere superati prevedendo misure innovative e, come già osservato, premiali a favore dei contribuenti che risultano affidabili dal punto di vista fiscale. Alcune misure sono già state introdotte nel nostro ordinamento e, tra queste, si ricordano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, istituiti per favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, per incentivare l'adempimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti attraverso forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali e per rafforzare la collaborazione tra i contribuenti e l'Agenzia delle entrate. Gli ISA, elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e di informazioni relativi a più periodi d'imposta, rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili. Gli ISA esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l'accesso a un apposito regime premiale.

Tenuto conto della necessità di garantire un rapporto chiaro e trasparente tra i cittadini contribuenti e l'amministrazione finanziaria nonché di combattere un male

antico come quello dell'evasione fiscale, appare utile prevedere l'istituzione, in analogia alla patente di guida, di una patente fiscale a punti per tutti i contribuenti, a prescindere dalla loro professione. In tal modo, il contribuente è premiato in base al suo grado di affidabilità fiscale. In particolare, i punti attribuiti garantiscono al contribuente una riduzione dei tempi per l'accertamento e delle eventuali sanzioni nonché altri benefici. La patente fiscale, quindi, premia i comportamenti fiscali virtuosi dei contribuenti, specie di quelli non sottoposti alla disciplina degli ISA o alle ritenute da lavoro dipendente.

La presente proposta di legge, che si compone di cinque articoli, istituisce la patente fiscale quale misura premiale di affidabilità fiscale. L'articolo 1 istituisce e disciplina la patente fiscale, l'articolo 2 prevede l'adozione di linee guida da parte dell'Agenzia delle entrate per la determinazione del grado di affidabilità fiscale, l'articolo 3 prevede l'istituzione di una sezione dedicata alla patente fiscale nel portale Fisconline dell'Agenzia delle entrate per la verifica da parte del contribuente del proprio grado di affidabilità fiscale, l'articolo 4 istituisce la Giornata nazionale del contribuente e l'articolo 5 prevede una relazione annuale del Ministro dell'economia e delle finanze alle Camere sul grado di affidabilità fiscale dei contribuenti e sull'efficacia della patente fiscale quale misura di incentivo all'adempimento degli obblighi tributari.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione della patente fiscale)

1. Al fine di incentivare l'adempimento degli obblighi tributari è istituita la patente fiscale quale misura premiale condizionata all'affidabilità fiscale del contribuente.

2. La patente fiscale comporta l'attribuzione di un determinato punteggio a ciascun contribuente in base al grado di affidabilità fiscale da esso dimostrato negli ultimi sei anni fiscali. Il grado di affidabilità fiscale prevede tre tipologie: contribuente non censito o non affidabile, in caso di punteggio da 0 a 4, contribuente soggetto a normale monitoraggio, in caso di punteggio da 5 a 7, e contribuente affidabile, in caso di punteggio da 8 a 10.

3. In caso di violazioni relative alle dichiarazioni dei redditi, nonché ai connessi obblighi di versamento, commesse nei sei anni fiscali successivi al periodo di imposta di riferimento, il contribuente ritenuto affidabile ai sensi del comma 2 ha diritto, per l'anno in cui la violazione è rilevata e in proporzione al punteggio ad esso assegnato, all'azzeramento dell'aggio, alla riduzione degli interessi di mora e delle sanzioni previste, al dimezzamento delle spese di notifica e alla riduzione fino a dodici mesi dei termini di accertamento previsti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 2.

(Grado di affidabilità fiscale)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, l'Agenzia delle entrate predispone linee guida sul grado di affidabilità fiscale del contribuente, basate su parametri quali la regolare presentazione della dichiarazione dei redditi, il versamento delle imposte sui redditi nei termini previsti dalle disposizioni vigenti in materia, l'assenza di irre-

golarità tributarie rilevate in avvisi di accertamento o di liquidazione e di processi verbali di contestazione da parte dell'amministrazione finanziaria e il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso, qualora non oggetto di contestazione dinanzi alla magistratura tributaria.

Art. 3.

(Sezione internet dedicata alla patente fiscale)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia delle entrate, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi del supporto della Società generale d'informatica Spa e della società Soluzioni per il sistema economico Spa, istituisce una sezione dedicata alla patente fiscale nel portale Fiscoonline della medesima Agenzia. Ciascun contribuente, previa identificazione personale di sicurezza, può accedere a tale sezione per verificare il punteggio di affidabilità fiscale ad esso attribuito.

Art. 4.

(Giornata nazionale del contribuente)

1. A decorrere dall'anno 2021, è istituita la Giornata nazionale del contribuente, da celebrare il 13 novembre di ogni anno. In occasione della Giornata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le istituzioni pubbliche prevedono iniziative, incontri, convegni e interventi in materia di equa tassazione, affidabilità fiscale ed educazione finanziaria. In particolare, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a realizzare iniziative in favore dei contribuenti con un punteggio massimo della patente fiscale.

Art. 5.

(Relazione alle Camere)

1. A decorrere dall'anno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e

delle finanze, entro il 30 ottobre di ogni anno, presenta alle Camere una relazione sul grado di affidabilità fiscale dei contribuenti e sull'efficacia della patente fiscale quale misura di incentivo all'adempimento degli obblighi tributari.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0097270